

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA

C.F. 91397210327

Oggi24/07/2020..... alle ore 20.... , per via telematica causa emergenza Covid-19, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "Arte Migrante" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;

Sono presenti n. 13 soci. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Tommaso Carturan e da Segretario la socia sig.na Chiara Capacchietti.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli, voti contrari^{ALL'UNANIMITA'}, astenuti....., di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione (specificare se all'unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti) del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 21.

Il Segretario

Chiara Capacchietti

Il Presidente

Tommaso Carturan

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
- 4 AGO. 2020
Registrato il Serie 3 al N° 5385
Fugate e
Burn
- 4 AGO. 2020
L. FUNZIONARIO
Martina Cichetti



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"Arte Migrante -APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "**Arte Migrante-APS**", con sede legale nel Comune di **Bologna**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Principi ispiratori

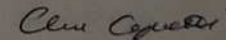
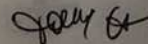
Arte Migrante è un'Associazione aperta, laica e antirazzista. Attraverso lo strumento dell'arte si pone l'obiettivo di includere socialmente e culturalmente persone marginalizzate, come senza dimora e migranti, valorizzando le diversità e il pieno sviluppo delle relazioni umane.

I nostri incontri si svolgono all'insegna dell'orizzontalità e della spontaneità: è grazie al dialogo e alla condivisione che ci riscopriamo uguali nelle differenze.

Arte Migrante è un'iniziativa laica e apartitica, che si basa sul solido principio della condivisione intesa come strumento di pace, di scambio interculturale e di crescita sia per il singolo individuo che per l'intera comunità.

Arte Migrante vuole riscoprire e coltivare il valore dell'accoglienza, superando ogni indifferenza verso l'Altro.

Arte Migrante crede che l'amore tra ogni persona sia un principio non negoziabile, che viene tradotto nella vita quotidiana attraverso una pratica nonviolenta dei conflitti, il rispetto, l'amicizia e la fratellanza universale.



Arte Migrante si fonda sui principi dell'antifascismo e dell'antirazzismo difesi dalla Costituzione italiana, opponendosi ad ogni forma di discriminazione e totalitarismo.

L'ascolto reciproco e l'attenzione nei confronti dell'Altro, che sia "artista" o pubblico fruitore, stanno alla base degli eventi proposti.

Ogni evento, iniziativa, momento di Arte Migrante è aperto a tutti, senza distinzione di genere, classe, religione, cultura.

Tutti i partecipanti agli eventi di Arte Migrante possono proporsi come "artisti", nel rispetto dei tempi organizzativi.

Tutti gli "artisti" sono considerati di pari livello e la qualità delle performance è strettamente legata alla propria e personale forma di condivisione e non alla mera qualità tecnica.

Ogni forma d'arte è accolta e intesa come libera espressione di eccezionalità culturale, sociale e umana, nel rispetto della collettività.

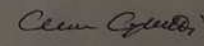
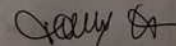
Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2) integrazione sociale dei migranti;
- 3) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con l'intento di



agire a favore di tutta la collettività.

L'Associazione ha l'obiettivo di favorire la coesione sociale tra persone differenti per lingua, ambiente culturale, religione, reddito, età, genere e in particolare si propone di ridurre la marginalizzazione di migranti, richiedenti asilo, senza dimora, persone sole in generale.

Si rivolge a tutta la cittadinanza, in particolare a lavoratori, studenti, anziani, per creare, attraverso lo strumento dell'arte, un dialogo e una reciproca valorizzazione di diverse culture, diverse esperienze, diverse generazioni.

Arte Migrante ha come finalità:

1. accogliere ciascun individuo, con la propria cultura e la propria storia, abbattendo ogni frontiera e pregiudizio;
2. condividere il bisogno di creare e vivere relazioni più umane;
3. coltivare nuovi rapporti di amicizia, nati dal desiderio di arricchirsi grazie alle diversità degli altri;
4. rifiutare l'individualismo, ma saper valorizzare le individualità, le identità e le specificità di ognuno;
5. stimolare le creatività e le potenzialità di ogni persona;
6. rispondere ai desideri di espressione e di ascolto;
7. contagiare i pensieri, trasmettendo la bellezza di un mondo equo e giusto;
8. prendere le distanze dalle politiche di esclusione che sempre più spesso tendono ad emarginare (anziché accogliere).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone di svolgere le attività solidaristiche a favore della coesione sociale, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, attraverso un metodo basato su alcuni strumenti fondamentali:

- la *periodicità* del ritrovo: è importante che ci sia un giorno fisso della settimana nel quale ci si

Joely B.

Clara Casarini

ritrova, con cadenza regolare da decidersi.

- la *stabilità* del luogo: è necessario trovare una sala disposta ad accogliere le serate di Arte Migrante, messa a disposizione da persone, associazioni, istituzioni che ne condividano scopi e principi.
- lo *svolgere* della serata, secondo alcuni momenti cardine:
 - I. l'*introduzione* del progetto: si spiega brevemente in cosa consiste la serata e le sue finalità, magari citando parti dello statuto;
 - II. le *presentazioni*: ad ogni incontro ognuno si presenta agli altri, secondo modalità varie, più o meno approfondite a seconda del numero dei partecipanti;
 - III. il *momento libero*: dopo la presentazione c'è tempo per conoscersi e chiacchierare;
 - IV. le *performances*: si susseguono gli interventi, improvvisati o preparati, di chi ha precedentemente segnato il proprio nome su una lavagnetta, organizzando i tempi in modo da dare spazio a tutti;
 - V. la *conclusione*: prima di salutarsi si può proporre una riflessione finale e ricordare gli appuntamenti successivi.
 - VI. l'*arte*: le performances possono essere di qualsiasi tipo, dal racconto della propria storia alla proposta di una riflessione. Tuttavia crediamo nell'arte come potente mezzo alternativo per conoscere le diverse culture ed esprimere la nostra persona. Accogliamo perciò con gioia canti, danze, poesie... Non poniamo l'accento sulla qualità dell'esecuzione, ma sulla passione e la spontaneità degli esecutori.
 - VII. l'*incontro personale*: gli scopi principali di Arte Migrante non possono essere perseguiti senza un'attenzione individuale alle persone che partecipano alla serata. Vogliamo instaurare relazioni vere basate sulla reciprocità e non sull'assistenzialismo. Cerchiamo di coinvolgere e rendere tutti partecipi alle serate.
 - VIII. il *coordinamento*: all'interno delle serate deve esserci un nucleo di persone che si occupa di scandire i momenti e mantenere il ritmo degli interventi, senza tuttavia porsi ad

Giulio

Alm. Cipriotti

un livello superiore agli altri. Lo stesso gruppo si incontrerà poi ulteriormente per verificare le serate e confrontarsi per migliorarle. Queste persone dovranno anche cercare di mantenere i contatti con le varie associazioni della propria città che lavorano per gli obiettivi comuni.

- IX. la *promozione* delle serate: i membri del coordinamento devono rendersi attivi sia personalmente che attraverso le varie associazioni di volontariato del territorio per incontrare persone da invitare alle serate e mantenere con esse i contatti (ad esempio nei centri diurni, nei dormitori, nei centri d'accoglienza, in stazione...); l'invito va però esteso a tutte le categorie di persone con cui si vive: amici, professori, coinquilini, parenti...
- X. i *laboratori* e gli *spettacoli*: il coordinamento ha inoltre il compito di promuovere attività che proseguano oltre le serate, per sviluppare le doti specifiche di ciascuno, per creare rete tra l'associazione e la cittadinanza e per effettuare opere di autofinanziamento.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

[Signature]

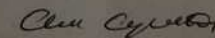
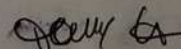
[Signature]

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

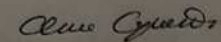
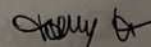
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 2 mesi tramite posta elettronica ed annotata nel libro degli associati.



Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma telematica da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

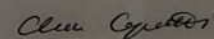
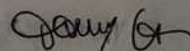
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta anche tramite email all'Associazione.



Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

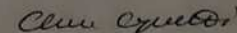
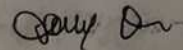
Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.



Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 - Quorum costitutivi

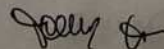
L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei



presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

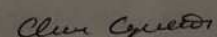
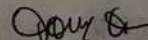
Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, o con comunicazione tramite ausili telematici, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;



- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

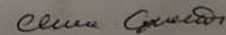
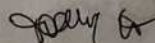
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possano fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

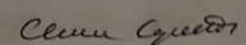
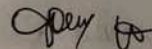
Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi tramite ausili telematici almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

[Signature]

[Signature]

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA I

È 21 allegato dell'atto

Registrato al n. 5385 Serie 3

- 4 AGO. 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

IL FUNZIONARIO
Marlene Cicchetti



Scary 6x

Anna Cicchetti